COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.9.2026
COM(2026) 457 final

2026/0253 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 relativa a una proroga concessa alla Romania per applicare misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1] ("la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 maggio 2026, la Romania ha chiesto una proroga della deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva IVA al fine di continuare a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA a monte sulle spese relative a taluni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a fini professionali e di non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati da parte del soggetto passivo o del suo personale, o più generalmente, per fini diversi da fini professionali, se tali veicoli sono stati soggetti alla suddetta restrizione del diritto a detrazione.

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 22 maggio 2026 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 26 maggio 2026 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per uso privato del soggetto passivo o del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, debba essere assimilata a una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detti beni abbiano dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso dei veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a fini professionali è difficile distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere amministrativo e costi aggiuntivi per l'impresa, che deve tenerle aggiornate, e per l'amministrazione, che deve controllarle. Tale esercizio potrebbe persino provocare controversie lunghe e costose. Nella pratica, talvolta è persino impossibile verificare l'effettivo utilizzo dei veicoli, il che può dar luogo a (tentativi di) frodi in materia di IVA (come una contabilizzazione inaffidabile) e, di conseguenza, a una diminuzione del gettito IVA. A causa del numero di veicoli ad uso promiscuo, l'evasione fiscale potrebbe essere significativa.

Sulla scorta della relazione presentata dalla Romania ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio del 24 maggio 2024[2], la proporzione di piccole imprese con meno di nove dipendenti in Romania è elevata: nel 2023 il 99,8 % di tutte le imprese attive nel settore industriale, edile o dei servizi era costituito da piccole o medie

[1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.

[2] Decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio, del 24 maggio 2024, che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/1641, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1641/oj).

imprese; mentre le imprese attive aventi fino a nove dipendenti rappresentavano il 91,7 % di tutti gli operatori economici e sociali attivi in tali settori. Si tratta sovente di imprese a conduzione familiare. In queste piccole imprese spesso non vi è una chiara separazione tra gli attivi della società e il patrimonio privato delle persone che vi svolgono un'attività professionale. In tali casi, distinguere tra uso privato e professionale dei veicoli a motore è estremamente difficile e richiederebbe spese eccessivamente elevate, comprese quelle derivanti dalla necessità di conservare una documentazione dettagliata.

Per tali motivi la Romania è stata autorizzata a derogare all'articolo 168 della direttiva IVA limitando al 50 % il diritto a detrazione dell'IVA sull'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli a motore e sulle spese correlate, compreso il carburante, a condizione che tali veicoli non siano utilizzati esclusivamente a fini professionali. Per i veicoli stradali a motore soggetti a tale limitazione del 50 %, onde evitare la doppia imposizione, la Romania è stata autorizzata a esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso non professionale di tali veicoli a una prestazione di servizi in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA. Le misure speciali non si applicano ai veicoli stradali a motore con massa ammissibile massima superiore a 3 500 kg o con oltre nove posti a sedere oltre a quello del conducente. Alcune categorie di veicoli sono state inoltre esplicitamente escluse da tale limitazione del diritto alla detrazione, quali i veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d'emergenza, di sicurezza, di protezione o di corriere, i veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto, i veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri e i taxi, i veicoli destinati a scuola guida oppure destinati a noleggio o leasing o i veicoli utilizzati come prodotti destinati a fini commerciali.

L'autorizzazione per le suddette misure speciali è stata inizialmente concessa dal Consiglio con la decisione 2012/232/UE del 26 aprile 2012 fino al 31 dicembre 2014. Successivamente le misure speciali sono state prorogate dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015[3] fino al 31 dicembre 2017, dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2017[4] fino al 31 dicembre 2020, dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1262 del Consiglio, del 4 settembre 2020[5] fino al 31 dicembre 2023. Attraverso una nuova deroga, identica relativamente al contenuto, le misure speciali sono state nuovamente prorogate dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio, del 24 maggio 2024 fino al 31 dicembre 2026.

La domanda della Romania di prorogare ulteriormente le misure speciali si basa sulle stesse motivazioni presentate nelle domande precedenti. La domanda è corredata di una relazione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del

3 Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/156/oj).

4 Decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 292 del 10.11.2017, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2012/oj).

5 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1262 del Consiglio del 4 settembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1262/oj).

Consiglio. La Romania dichiara che le misure speciali hanno svolto la loro funzione: la deroga costituisce una semplificazione che elimina la necessità per i soggetti passivi di registrare il chilometraggio per uso professionale e quello per uso privato del veicolo, creando le condizioni per evitare l'evasione fiscale, che potrebbe essere generata registrando un uso privato inferiore a quello reale. La Romania ritiene che continuino a sussistere le condizioni per l'applicazione delle misure speciali e che l'attuale limite del 50 % per la detrazione dell'IVA a monte rimanga adeguato e rifletta l'attuale situazione economica romena.

Considerato l'impatto positivo delle misure speciali sull'onere amministrativo tanto per i contribuenti quanto per le autorità fiscali, si propone di autorizzare la proroga delle vigenti misure speciali. L'autorizzazione dovrebbe essere valida per un altro periodo limitato, ossia fino al 31 dicembre 2029, per permettere un riesame della necessità e dell'efficacia delle misure speciali e per valutare se la limitazione del 50 % rifletta ancora correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato. Un'eventuale domanda di ulteriore proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione entro il 31 marzo 2029.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione (Italia[6], Polonia[7], Estonia[8], Ungheria[9], Croazia[10] e Lettonia[11]).

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quando queste non sono definite, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore nelle legislazioni nazionali al 1º gennaio 1979. Su tale base esistono numerose disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione dell'IVA in relazione ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a

6 Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio, dell'8 dicembre 2025, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2025/2529, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2529/oj).

7 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1986 del Consiglio, del 22 settembre 2025, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2025/1986, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1986/oj).

8 Decisione di esecuzione (UE) 2025/539 del Consiglio, del 18 marzo 2025, che autorizza l'Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2025/539, 21.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/539/oj).

9 Decisione di esecuzione (UE) 2024/3205 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/3205, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3205/oj).

10 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2884 del Consiglio, del 5 novembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/2884, 13.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2884/oj).

11 Decisione di esecuzione (UE) 2024/3206 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/3206, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3206/oj).

fini professionali.

Iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione non sono state concretizzate[12]. Fino a quando tali norme non saranno armonizzate a livello dell'UE, misure speciali quali la presente sono considerate adeguate.

Le misure speciali proposte sono pertanto coerenti con le disposizioni della direttiva IVA.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La misura è coerente con la strategia dell'UE per le start-up e le scale-up[13] a sostegno delle imprese giovani e innovative ed è altresì compatibile con il programma di lavoro della Commissione per il 2025[14] che pone in primo piano l'agenda di attuazione e semplificazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, le misure speciali sono commisurate all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la riscossione dell'imposta ed evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50 % permetterebbe di semplificare la riscossione dell'IVA e di evitare l'evasione fiscale dovuta, tra l'altro, a una contabilizzazione non corretta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo

12 COM(2004)728 final - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10)), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).

13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up. Scegliere l'Europa per muovere i primi passi e crescere" (COM/2025/270 final); cfr. EUR-Lex - 52025DC0270 - IT - EUR-Lex.

14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2025 Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida (COM(2025) 45 final); cfr. EUR-Lex - 52025DC0045 - IT - EUR-Lex.

strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Romania e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta ha l'obiettivo di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA e di evitarne l'evasione. Le misure speciali proposte hanno quindi una potenziale incidenza positiva sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali. Le misure speciali sono state identificate dalla Romania come la soluzione più appropriata e sono comparabili ad altre deroghe concesse in passato ad altri Stati membri o attualmente in vigore negli stessi.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta è limitata nel tempo e comprende una clausola di cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2029.

Qualora la Romania ritenga necessaria un'ulteriore proroga delle misure speciali oltre il 2029, entro il 31 marzo 2029 dovrebbe presentare alla Commissione una domanda di proroga corredata di una relazione comprendente il riesame della limitazione percentuale.

2026/0253 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 relativa a una proroga concessa alla Romania per applicare misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[15], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio[16], la Romania è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, per limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli stradali a motore e sulle spese correlate, ove essi non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali, e in deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della predetta direttiva, a esentare il soggetto passivo dall'assimilare l'uso non professionale di tali veicoli a una prestazione di servizi. Tali misure speciali scadono il 31 dicembre 2026.

(2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 maggio 2026, la Romania ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE di continuare ad applicare la misura speciale successivamente al 31 dicembre 2026.

(3) Con lettera del 22 maggio 2026 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Romania, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 26 maggio 2026 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

(4) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio, unitamente alla domanda la Romania ha presentato una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita per la limitazione del diritto di detrazione dell'IVA di cui all'articolo 1 di tale decisione. Sulla base delle informazioni

[15] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.

[16] Decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio, del 24 maggio 2024, che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/1641, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1641/oj).

attualmente disponibili, la Romania ritiene che la limitazione del 50 % rimanga giustificata e adeguata.

(5) Dato l'impatto positivo delle misure speciali sull'onere amministrativo per i contribuenti e per le autorità fiscali, in quanto semplifica la riscossione dell'IVA ed evita l'evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Commissione ritiene appropriato autorizzare la Romania a continuare ad applicare le misure speciali.

(6) È opportuno limitare nel tempo la proroga delle misure speciali per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della limitazione percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA. È pertanto opportuno autorizzare la Romania a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2029.

(7) Le misure speciali sono proporzionate agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitate nel tempo e nella portata. Le misure speciali non comportano inoltre il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(8) Nel caso in cui ritenga che un'ulteriore proroga delle misure speciali sia necessaria oltre il 2029, la Romania dovrebbe presentare alla Commissione una domanda di proroga entro il 31 marzo 2029, con una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita per la limitazione del diritto di detrazione dell'IVA.

(9) L'applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2026 avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso dalla Romania nella fase del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La presente decisione si applica dal 1º gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

3. L'eventuale domanda di proroga delle misure speciali di cui agli articoli 1 e 3 è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2029 ed è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.".

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente